

DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2020

265/2020/S/GAS

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1119^a riunione del 14 luglio 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- gli articoli 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 e s.m.i (di seguito: deliberazione 138/04);
- L'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e s.m.i., recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 139/2017/S/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 74/2020/S/com.

FATTO:

1. Con nota 27 settembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 27027 del 28 settembre 2016), la Tenenza della Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello (ME) (di

seguito: Tenenza della Guardia di Finanza), a seguito di una attività di controllo ai fini fiscali nei confronti di Vergas S.r.l. (di seguito: Vergas o società), ha inviato una richiesta di informazioni e dati all’Autorità, riscontrata con nota 27 ottobre 2016 (prot. Autorità 30871); successivamente, con nota del 2 marzo 2017 (acquisita con prot. Autorità (8288), la Tenenza della Guardia di Finanza, su richiesta degli Uffici dell’Autorità del 27 febbraio 2017 (prot. Autorità 7639), ha inviato documentazione ad integrazione della citata nota del 27 settembre 2016.

2. Dall’analisi delle citate note del 27 settembre 2016 e del 2 marzo 2017 era emersa la possibile violazione da parte della società dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, nonché del capitolo 12.4.2 del Codice di rete tipo, in quanto:
 - il gas naturale vettoriato dalla società nei confronti di undici utenti del servizio di distribuzione, per il periodo 2011-2016, era stato fatturato solo nel 2016, e non con periodicità mensile come previsto dalla regolazione (allegati b) e c) alla nota del 2 marzo 2017);
 - il gas naturale vettoriato dalla società nei confronti di un utente del servizio di distribuzione, per il periodo 2012-2015, non risultava mai fatturato (allegato a) alla nota del 2 marzo 2017).

Inoltre, dagli elementi acquisiti non risultavano cessate le condotte contestate, con perdurante lesione dei diritti degli utenti del servizio di distribuzione ad una corretta periodicità di fatturazione.

3. Pertanto, con deliberazione 139/2017/S/gas, l’Autorità ha:
 - i) avviato nei confronti della società un procedimento per l’accertamento della violazione in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/1995;
 - ii) nominato il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni Responsabile del procedimento;
 - iii) richiesto alla società, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera a) della legge 481/95, di inviare al Responsabile del procedimento i documenti di fatturazione del servizio di vettoriamento del gas naturale emessi e da emettere nei confronti dei propri utenti del servizio di distribuzione, nel periodo 1 gennaio / 30 aprile 2017, a dimostrazione del rispetto della periodicità mensile prevista dalla regolazione.
4. Con nota 27 luglio 2017 (acquisita con prot. Autorità 25561 del 31 luglio 2017), la società ha inviato le fatture mensili del gas naturale vettoriato emesse nel periodo gennaio/aprile 2017 nei confronti dei propri utenti del servizio di distribuzione e ha dichiarato che l’utente del servizio che non risultava mai fatturato nel periodo 2012-2015 era cessato dal 1 dicembre 2016.
5. Con nota 29 gennaio 2020 (prot. Autorità 3008), il Responsabile del procedimento ha richiesto alla società di inviare idonea documentazione volta a dimostrare, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, nonché del capitolo 12.4.2 del Codice di rete tipo, l’avvenuta fatturazione mensile del gas naturale vettoriato nei confronti dei propri utenti del servizio di distribuzione (anche con contratto eventualmente risolto), dal maggio 2017 in poi.

6. La società ha riscontrato la comunicazione di cui al precedente punto 5 con nota 3 febbraio 2020 (acquista con prot. Autorità 3742), assistita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
7. Nel corso dell'istruttoria la società non ha presentato memorie difensive.
8. Con nota 12 febbraio 2020 (prot. Autorità 4927), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
9. Nel corso della fase decisoria la società non ha presentato documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. L'articolo 24, comma 1 della deliberazione 138/04 e il capitolo 12.4.2 del Codice di rete tipo prevedono che il servizio di distribuzione del gas naturale deve essere fatturato dall'impresa di distribuzione agli utenti del servizio con periodicità mensile.
11. La società, come emerso dalla documentazione acquisita con le citate note del 27 settembre 2016 e del 2 marzo 2017 si è resa responsabile della violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, nonché del capitolo 12.4.2. del Codice di rete tipo per non avere rispettato la periodicità mensile di fatturazione del gas vettoriato per undici dei propri utenti del servizio di distribuzione (per il periodo 2011-2016) e per non aver mai fatturato il medesimo servizio reso (per il periodo 2012-2015 ad uno degli utenti del servizio di distribuzione).
12. La società con le citate note del 27 luglio 2017 e 3 febbraio 2020 ha dichiarato e documentato di aver fatturato con cadenza mensile il vettoriamento del gas naturale a tutti i propri utenti attivi del servizio di distribuzione dal gennaio 2017 in poi.
13. Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrivito prospettato nella deliberazione 139/2017/S/gas.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

14. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
15. Sotto il profilo della gravità della violazione si evidenzia che la condotta della società ha leso il diritto degli utenti del servizio di distribuzione serviti ad una corretta periodicità di fatturazione. Segnatamente la condotta contestata è circoscritta al periodo 2011-2016 ed ha riguardato dodici utenti della distribuzione che rappresentano più della metà dei clienti della società. Si precisa, peraltro, che la sanzione viene determinata tenendo conto del fatto che tale condotta risulta cessata a far data da gennaio 2017, avendo la società dichiarato (anche mediante dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà) e documentato, con le citate note del 27 luglio 2017 e 3 febbraio 2020, di aver fatturato da tale data con cadenza mensile il vettoriamiento del gas naturale a tutti i propri utenti del servizio di distribuzione, con ciò facendo venir meno i presupposti per un provvedimento prescrittivo.

16. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
17. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato conseguito dalla società nell'anno 2016 risulta pari a 192.905 euro.
18. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 15.000 (quindicimila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Vergas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, nonché del capitolo 12.4.2 del Codice di rete tipo;
2. di irrogare a Vergas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 15.000 (quindicimila);
3. di ordinare a Vergas S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Vergas S.r.l. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento a Vergas S.r.l. (Partita Iva 00742620834) mediante pec all'indirizzo vergas@pec.it, nonchè di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di



60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini